

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 2 dicembre 2010 —
Commissione / Portogallo**

(causa C-526/09)

«Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 91/271/CEE — Trattamento delle acque reflue urbane — Art. 11, nn. 1 e 2 — Scarico di acque reflue industriali nei sistemi di raccolta e negli impianti di depurazione delle acque reflue urbane — Assoggettamento a preve regolamentazioni e/o ad autorizzazioni specifiche — Mancanza di autorizzazione»

1. *Ricorso per inadempimento — Prova dell'inadempimento — Onere incombente alla Commissione — Deduzione di elementi che dimostrano l'inadempimento — Confutazione a carico dello Stato membro convenuto (Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 91/271, art. 11, nn. 1 e 2) (v. punti 21-22, 32)*
2. *Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE; direttiva del Consiglio 91/271, art. 11, nn. 1 e 2) (v. punti 24-25)*

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane (GU L 135, pag. 40) — Licenza di scarico delle acque reflue — «Estação de Serviço Sobritos».

Dispositivo

- 1) La Repubblica portoghese, avendo consentito lo scarico delle acque reflue industriali del sito industriale Estação de Serviço Sobritos, nella zona urbana di Matosinhos, senza adeguata autorizzazione a tal fine rilasciata, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 11, nn. 1 e 2, della

direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane.

- 2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 2 dicembre 2010 —
Commissione / Grecia**

(causa C-534/09)

«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2008/1/CE — Prevenzione e riduzione dell'inquinamento — Requisiti di autorizzazione degli impianti esistenti»

Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/1) (v. punti 10-13)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione dell'art. 5, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (GU L 24, pag. 8) — Requisiti di autorizzazione degli impianti esistenti — Obbligo di garantire che tali impianti siano gestiti conformemente ai requisiti della direttiva.

Dispositivo

- 1) La Repubblica ellenica, non avendo adottato le misure necessarie affinché le autorità nazionali competenti controllino, attraverso autorizzazioni rilasciate a norma degli artt. 6 e 8 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 gennaio 2008, 2008/1/CE, sulla prevenzione e la riduzione integrate